

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 359

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ANGELINI VITO, ZAMBERLETTI, PERRONE, ALBERINI, CERQUETTI, STEGAGNINI, RUFFINI, BARACETTI, CORVISIERI, FAGNI, GATTI, GUERRINI, MARTELOTTI, MINUCCI, PALMIERI, SPATARO, ZANINI, ASTORI, BONETTI, CACCIA, CRISTOFORI, D'ACQUISTO, LO BELLO, MELELEO, MICHELI, SANTUZ, SAVIO, SEGNI, ZOPPI**

*Presentata l'11 agosto 1983*

Adeguamento dell'organico del ruolo servizi dell'Aeronautica, modifiche della legge 21 febbraio 1963, n. 249, e nuove norme per il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali piloti di complemento dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, nonché estensione degli obblighi di ferma ai sottufficiali piloti dell'esercito ed estensione, proroga ed integrazione di alcune norme della legge 20 settembre 1980, n. 574

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'unità proposta di legge comprende in un unico provvedimento l'adeguamento degli organici dell'Aeronautica militare per esigenze connesse al controllo del traffico aereo; nuove norme per il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali piloti di complemento delle tre forze armate e per l'ammissione degli stessi ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle armi dell'Esercito, del ruolo speciale del corpo di stato maggiore della Marina e del ruolo naviganti speciali dell'Aeronautica di alcuni articoli della legge 20 settembre 1980, n. 574.

Tali provvedimenti riguardano tre aree di fondamentale importanza per l'Aeronautica militare per cui una loro mancata attuazione inciderebbe notevolmente sulla efficienza ed operatività della stessa.

Trattasi, in particolare, della componente tecnica-operativa costituita dagli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo servizi i cui compiti stanno assumendo sempre più rilevanza vitale per la forza armata, di quella connessa con gli ufficiali piloti di complemento il cui continuo esodo rischia di aggravare ulteriormente una situazione di per sé già precaria ed infine di quella delle carriere di

alcuni ruoli che hanno evidenziato inaccettabili disfunzioni a seguito dell'applicazione della legge 20 settembre 1980, n. 574.

Il testo della presente proposta di legge è stato, quindi, suddiviso in tre titoli il primo dei quali attiene all'adeguamento della situazione organica del ruolo servizi.

Infatti l'Aeronautica militare, in concomitanza con l'intenso sviluppo del traffico aereo civile degli anni '70, ha dovuto far fronte alle esigenze di personale specializzato da adibire ai servizi di assistenza al volo ricorrendo in gran parte ad ufficiali di complemento del ruolo servizi ed ai sottufficiali, a ciò costretta dalla impossibilità di adeguare con tempestiva contemporaneità i volumi organici del servizio permanente, stabiliti con la legge 1431 del 1963, ai crescenti fabbisogni di personale da impiegare nelle varie attività del settore di cui trattasi.

Conseguentemente, come noto, nei ranghi degli ufficiali della forza armata si è venuta a creare una situazione di precariato che per le estreme condizioni di disagio degli interessati — in maggioranza trattenuti in servizio a domanda senza concrete prospettive di carriera — ha fortemente contribuito alla pressante richiesta di smilitarizzazione dei servizi di assistenza al volo, che ha causato la fuoruscita di ben 556 ufficiali controllori del traffico aereo di cui 91 in servizio permanente effettivo e 456 di complemento.

Nella nuova situazione venutasi a determinare con la ristrutturazione dei servizi di assistenza al volo, l'Aeronautica — a decorrere dall'ottobre 1981 — dovrà far fronte alle responsabilità e compiti stabiliti alla lettera *b*) dell'articolo 3 della legge n. 242 del 1980 con i soli 222 controllori militari tra ufficiali e sottufficiali rimasti in servizio, di cui solamente 68 unità appartenenti al servizio permanente del ruolo servizi.

Poiché detto contingente di controllori rimasto nella forza armata è assolutamente insufficiente a fronteggiare le esigenze, allo scopo di contenere le gravi ripercussioni che entro brevissimo tempo si avran-

no sulla capacità operativa dell'Aeronautica militare, ripercussioni che in ogni modo imporranno una contrazione delle attività aeree di istituto nel prossimo biennio, è necessario provvedere ad una urgente alimentazione nei ruoli del servizio permanente di controllori del traffico aereo con ufficiali di complemento in servizio e con sottufficiali attraverso concorsi straordinari; ciò al fine di evitare il ripetersi dei dannosi effetti derivanti dall'impiego in uguali funzioni di personale con diverse posizioni di stato.

Peraltro risulterebbe al di fuori da qualsiasi logica organica prevedere l'inserimento nel ruolo servizi, pur in presenza di vacanze nei gradi inferiori, di una aliquota di ufficiali superiore a quella prevista dalla normale alimentazione del ruolo in quanto ciò provocherebbe nuovamente nel medio termine un'alterazione dei tassi d'avanzamento con conseguenti blocchi di carriera che già in passato hanno creato inaccettabili situazioni di disagio e di malcontento.

Pertanto, visto che in relazione ai posti di impiego e ai turni di lavoro, nonché in relazione alle particolari esigenze di carattere addestrativo che prevedono un complesso *iter* per la formazione di che trattasi, sono state individuate esigenze di controllori per 715 unità, avuto riguardo al fatto che, nel ruolo in parola, sono rimasti n. 68 ufficiali controllori in servizio permanente e si sono determinate 91 vacanze per effetto dell'esodo già ricordato, è da desumere che l'adeguamento organico del ruolo deve ammontare a 556 posti.

Tuttavia, tenuto conto che la transitorietà delle norme relative all'avanzamento dei capitani e dei maggiori stabilite con la legge 20 settembre 1980, n. 574, impone una definitiva ristrutturazione dei ruoli entro i termini di validità delle norme stesse, appare opportuno limitare per il momento il predetto incremento organico ai gradi di ufficiale inferiore assicurando un adeguato profilo di carriera per detti ufficiali sino al grado di capitano e rinviare nel più ampio contesto della nuova legge d'avanzamento il completo riordina-

mento del ruolo per i gradi di ufficiale superiore a generale.

Inoltre, allo scopo di mantenere immutato l'organico complessivo dei quadri della forza armata, è stata contestualmente prevista una riduzione di 556 unità della consistenza complessiva dei sergenti e dei sottufficiali in servizio permanente dei ruoli naviganti e specialisti dell'Aeronautica militare, stabilita dall'articolo 2 della legge 18 gennaio 1977, n. 9.

A ciò provvede il titolo I dell'unità proposta di legge che:

all'articolo 1: stabilisce le norme per i bandi di concorso straordinari riservati ai sottufficiali dell'Aeronautica, nonché la diminuzione dei contingenti massimi dei sottufficiali in corrispondenza degli incrementi organici del ruolo servizi previsti dal successivo articolo 2;

all'articolo 2: stabilisce un incremento di 556 unità dell'organico complessivo degli ufficiali inferiori, che passa dalle attuali 745 unità a 1301 unità, prevedendo una contestuale diminuzione della consistenza di massima dei sottufficiali stabilita per legge e fissando, altresì, il periodo minimo di permanenza nel grado di tenente per la promozione al grado superiore.

Le norme contenute nel titolo II riguardano invece gli ufficiali piloti di complemento.

Da tempo, infatti, desta preoccupazione la situazione dei ruoli naviganti, ai fini della loro rispondenza alle esigenze operative, che rischia di essere seriamente compromessa sia a causa dei continui esodi a domanda del personale verso impieghi dell'aviazione civile — determinati dalle più favorevoli prospettive economiche — sia a causa della diminuzione del numero dei giovani aspiranti alla nomina ad ufficiale in servizio permanente e di complemento — derivante da un complesso di circostanze che ha affievolito l'interesse dei giovani per il servizio di volo nell'Aeronautica militare.

Gli esodi, in particolare, determinano vuoti che non è facile colmare, perché la formazione di un pilota richiede tempi

lungi e costi assai elevati. Si calcola, infatti che il costo medio di formazione di un pilota militare è dell'ordine di lire 200 milioni, per i piloti di velivoli convenzionali, ed un massimo di 400 milioni per i piloti di aerei a reazione, con punte di 700 milioni per i collaudatori.

D'altra parte, dovendo le esigenze dell'Aeronautica militare e dell'aviazione civile essere considerate complementari e non concorrenti nel quadro di una prospettiva unitaria del progresso dell'aviazione italiana, occorre trovare un ragionevole contemperamento tra la necessità dell'Aeronautica militare di poter disporre di un adeguato numero di ufficiali piloti, impiegandoli per una certa durata di tempo che consenta altresì l'ammortamento delle spese di formazione, e quella dell'aviazione civile di poter attingere da una categoria di piloti con elevati requisiti di esperienza e di addestramento.

Un primo passo verso tale obiettivo è stato compiuto con la legge 11 maggio 1971, n. 421, che ha previsto l'istituzione, per gli ufficiali piloti in servizio permanente effettivo, di una ferma di anni 14 decorrente dalla data di nomina ad aspirante ufficiale.

Ad analoghe finalità, per quanto riguarda gli ufficiali piloti di complemento, risponde l'unità proposta di legge, che nelle linee essenziali, tende ad assicurare l'impiego dei predetti ufficiali nei reparti di volo dell'Aeronautica militare per 10 anni, prevede la corresponsione agli interessati di un premio di congedamento al termine del servizio e dà loro la possibilità di transitare nei ruoli speciali del servizio permanente con il grado di capitano ovvero di iniziare in età ancora giovane (30-32 anni) una carriera nell'aviazione civile, presso la quale potranno essere adeguatamente utilizzati per altri 25 anni circa l'esperienza e l'alto livello di addestramento in precedenza conseguiti.

In merito alle singole disposizioni si fa presente quanto segue.

Gli articoli 3 e 4 stabiliscono le modalità per il reclutamento degli ufficiali piloti di complemento dell'Aeronautica militare e i requisiti necessari per essere am-

messi ai corsi di pilotaggio aereo, il cui svolgimento è disciplinato dai successivi articoli 5 e 6. Viene prevista in particolare una ferma di anni dodici che, come sopra accennato, assicura la utilizzazione dei piloti per un periodo di durata ottimale per l'amministrazione.

L'articolo 7 prevede le dimissioni dai predetti corsi degli allievi per motivi psicofisici, per mancanza di attitudine al pilotaggio o per motivi disciplinari.

L'articolo 8 contiene norme transitorie, valide per i primi dieci anni di applicazione della legge, che consentono agli ufficiali piloti che abbiano trascorso alle armi almeno otto anni dall'inizio della ferma, di essere collocati in congedo prima del compimento della ferma stessa.

L'articolo 9, per corrispondere ad eventuali particolari esigenze della stessa aviazione civile, attribuisce al Ministero della difesa, nei primi dieci anni di applicazione della legge, la facoltà di prosciogliere, a domanda, dalla ferma contratta gli allievi ufficiali piloti che abbiano conseguito il brevetto di pilota d'aeroplano, fermo restando l'adempimento degli obblighi di leva.

Negli articoli 10, 11, 12 è prevista la istituzione di analoga ferma volontaria di anni dodici per gli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito e della Marina, e la possibilità di proscioglimento, nei primi dieci anni di applicazione della legge, per coloro che abbiano trascorso alle armi almeno otto anni dall'inizio della ferma stessa; ciò parallelamente a quanto previsto per gli ufficiali piloti dell'Aeronautica nei precedenti articoli 4 e 8.

Per la Marina, inoltre, viene in parte modificata, in parte abrogata la vigente normativa che prevede per gli ufficiali piloti di complemento una ferma di anni 6 (legge 21 febbraio 1963, n. 249).

Gli articoli 13, 14 e 15 prevedono la corresponsione di un premio di congedamento, in misura diversa a seconda della durata del servizio prestato, agli ufficiali piloti di complemento che abbiano ultimato la ferma di anni 12, ovvero siano stati prosciolti dopo otto anni della stes-

sa ferma ai sensi degli articoli 8, secondo comma, 10, secondo comma, e 12, primo comma, oppure siano stati dichiarati non idonei al volo per motivi psicofisici.

Il premio di congedamento non verrebbe corrisposto agli ufficiali piloti collocati in congedo per gravi infrazioni disciplinari, per insufficienti prestazioni operative, ovvero per scarse capacità tecnico-professionali. Tuttavia nei casi meno gravi potrebbe essere disposta, in luogo del congedamento, la riduzione del suddetto premio in ragione del 30 per cento per l'intero periodo di servizio o per parte di esso.

Viene inoltre previsto che in casi di morte il premio di congedamento sia corrisposto agli eredi. Tale premio, tuttavia, non compete agli ufficiali, o ai loro eredi, che abbiano acquisito il titolo alla pensione privilegiata o alla pensione ordinaria.

L'articolo 16 detta norme transitorie per l'assunzione della ferma di anni dodici da parte degli ufficiali piloti di complemento provenienti dai corsi di pilotaggio istituiti prima dell'entrata in vigore della legge, nonché per la commutazione nella predetta ferma di anni dodici delle ferme precedentemente contratte dagli interessati.

L'articolo 17 prevede che il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito e dell'Aeronautica da mantenere in servizio sia determinato annualmente con la legge di bilancio, in analogia a quanto già fissato per lo stesso personale della Marina dall'articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 249.

L'articolo 18 stabilisce che in favore degli ufficiali di complemento piloti congedati per avere ultimato le ferme di anni dodici, ovvero prosciolti da tale ferma per motivi psicofisici, senza aver acquisito diritto a pensione normale per anzianità di servizio, si provvede a cura dell'amministrazione alla costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. L'importo dei contributi a carico del militare sarà trattenuto sul premio di congedamento spettante.

L'articolo 19, nel quadro di una politica di sviluppo nel settore aeronautico, prevede la possibilità di far acquisire agli ufficiali piloti i titoli e la preparazione necessari per il loro impiego quali piloti professionali nell'aviazione civile. Nello stesso articolo viene, per altro, contemplato — nell'ipotesi di congedamento anticipato degli ufficiali piloti di complemento o di proscioglimento dalla ferma degli allievi per le esigenze dell'aviazione civile — il rimborso da parte delle compagnie di navigazione aerea delle spese sostenute per la formazione dei piloti.

L'articolo 20 dà facoltà al Ministro della difesa di bandire ogni anno distinti concorsi per titoli per il reclutamento di capitani in servizio permanente nel ruolo speciale unico delle armi dell'Esercito, di tenenti di vascello in servizio permanente del corpo di stato maggiore — ruolo speciale della Marina — e di capitani in servizio permanente del ruolo naviganti speciale dell'Aeronautica. Ai singoli concorsi possono partecipare gli ufficiali di complemento vincolati alla ferma di anni dodici che abbiano compiuto undici anni di servizio decorrenti dall'inizio della ferma stessa. L'articolo stabilisce inoltre la composizione delle commissioni giudicatrici, i titoli da valutare e i relativi punteggi, nonché i criteri per la formazione della graduatoria e per la nomina dei vincitori,

ai quali viene conservata l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza per un periodo comunque non superiore a due anni.

L'articolo 21 prevede l'estensione agli ufficiali di cui alla presente legge delle norme di avanzamento stabilite per i ruoli ad esaurimento dalla legge 20 settembre 1980, n. 574.

L'articolo 22 è inteso ad abrogare la legge 21 maggio 1960, n. 556, concernente il reclutamento degli ufficiali di complemento dell'arma Aeronautica, ruolo naviganti.

Dall'articolo 23 sino alla fine la presente proposta di legge modifica e proroga alcuni articoli della legge n. 574 del 1980.

Nei primi anni di applicazione l'emananda legge non comporterà oneri per il bilancio dello Stato.

Con il titolo terzo, infine, si cerca di modificare e nello stesso tempo fornire una interpretazione autentica di alcuni articoli della legge 20 settembre 1980, n. 574. Con questa legge come è noto il Parlamento ha approvato un « pacchetto » di provvedimenti che costituisce la premessa ad una più ampia, organica ed innovatrice disciplina sul reclutamento, stato e avanzamento del personale militare nei gradi di capitano e maggiore, alcuni benefici per i ruoli speciali.

PAGINA BIANCA

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA



## PROPOSTA DI LEGGE

### TITOLO I

APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 1 E 3, LETTERA C), DELLA LEGGE 23 MAGGIO 1980, N. 242.

#### ART. 1.

Ferme restando le forme di reclutamento ordinario previste dalle norme vigenti, il Ministro della difesa ha la facoltà di bandire concorsi straordinari per la nomina a sottotenente in servizio permanente dell'arma Aeronautica, ruolo servizi, riservati ai sottufficiali in servizio permanente, in ferma o rafferma, dell'arma Aeronautica, ruolo specialisti.

I concorsi di cui al presente articolo sono banditi secondo le modalità, la disciplina ed i programmi indicati con decreto del Ministro della difesa. Per la partecipazione a detti concorsi si prescindono dai limiti di età.

#### ART. 2.

In deroga a quanto previsto dalla tabella 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, l'organico nei gradi di sottotenente, tenente e capitano del ruolo servizi è unificato e fissato in 1301 unità complessive.

In corrispondenza degli incrementi organici previsti dal precedente comma la consistenza complessiva dei sergenti e dei sottufficiali in servizio permanente del ruolo naviganti e specialisti dell'Aeronautica militare, stabilita all'articolo 2 della legge 18 gennaio 1977, n. 9, è diminuita di altrettante unità.

Sino a quando non si darà luogo con successivi provvedimenti legislativi alla rideterminazione degli organici di ciascun grado e del numero delle promozioni an-

nuali a scelta i tenenti del ruolo servizi sono valutati e, qualora idonei, sono promossi al grado superiore sempreché abbiano compiuto i prescritti periodi di servizio ed abbiano maturato 4 anni di permanenza nel grado.

Restano valide in quanto applicabili le norme di cui agli articoli 25 e 30 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

## TITOLO II

NUOVE DISPOSIZIONI PER IL RECLUTAMENTO E L'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI PILOTI DI COMPLEMENTO DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA E PER L'AMMISSIONE DEGLI STESSI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DEL RUOLO SPECIALE UNICO DELLE ARMI DELL'ESERCITO, DEL RUOLO SPECIALE DEL CORPO DI STATO MAGGIORE DELLA MARINA E DEL RUOLO NAVIGANTI SPECIALI DELL'AERONAUTICA.

### ART. 3.

Gli ufficiali di complemento dell'arma Aeronautica. ruolo naviganti, sono reclutati mediante corsi di pilotaggio aereo indetti dal Ministero della difesa.

### ART. 4.

Ai corsi di pilotaggio di cui all'articolo precedente possono essere ammessi, a domanda, i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

1) abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età e non superato il ventitreesimo alla data del bando di concorso;

2) risultino di buona condotta morale e civile;

3) abbiano conseguito un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o altro titolo di studio in Italia

o all'estero, riconosciuto equipollente dal Ministero della pubblica istruzione;

4) siano dotati dei requisiti fisici e di quelli psicoattitudinali necessari per esercitare la navigazione aerea in qualità di piloti militari, da accertarsi presso appositi enti dell'Aeronautica militare;

5) si impegnino ad assumere, in caso di ammissione al corso, una ferma di anni dodici;

6) facciano risultare, se minorenni, di aver ottenuto il consenso del padre o di chi esercita la patria potestà o la tutela.

Per coloro i quali siano già incorporati ovvero abbiano adempiuto gli obblighi di leva presso altra forza armata, l'ammissione al corso resta condizionata al nulla osta della forza armata di appartenenza.

#### ART. 5.

I giovani ammessi ai corsi di pilotaggio aereo sono assunti con il grado di allievo ufficiale di complemento per compiere la ferma di anni dodici, a decorrere dalla data d'inizio dei corsi suddetti.

Essi sono promossi avieri scelti dopo un primo periodo di istruzione della durata di tre mesi e sergenti all'atto del conseguimento del brevetto di pilota d'aeroplano.

Gli ufficiali di complemento e i sottufficiali, ammessi ai corsi di pilotaggio, sono cancellati dai rispettivi ruoli per assumere la qualità di allievi. Qualora essi vengano dimessi dai corsi sono reintegrati nel grado e il periodo di frequenza dei corsi medesimi è computato nella anzianità di grado.

Durante la frequenza dei corsi di pilotaggio agli allievi provenienti dai sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o in rafferma competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.

## ART. 6.

Al termine del corso, gli allievi che abbiano superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare e gli esami teorici, conseguono, se giudicati idonei ad assumere le funzioni del grado, la nomina a sottotenente di complemento dell'arma Aeronautica, ruolo naviganti.

Gli allievi che abbiano superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare, ma che non abbiano conseguito l'idoneità agli esami o siano stati giudicati non idonei al grado di sottotenente di complemento dell'arma Aeronautica, ruolo naviganti, conseguono la nomina a pilota militare e in tale qualità sono tenuti a prestare servizio con il grado di sergente per un periodo di sei anni a decorrere dalla data d'inizio del corso di pilotaggio.

Il Ministro della difesa, su proposta del comandante della scuola di pilotaggio, ha facoltà di dimettere dai corsi gli allievi che, per motivi psicofisici o per mancanza di attitudine al pilotaggio o per motivi disciplinari, siano ritenuti non pienamente idonei a proseguire i corsi stessi.

## ART. 7.

Fermo restando quanto previsto all'articolo 3, comma terzo, della presente legge, coloro che non conseguono il brevetto di pilota d'aeroplano o quello di pilota militare, oppure siano dimessi dal corso per motivi psicofisici o per mancanza di attitudine al pilotaggio o per motivi disciplinari, cessano dalla qualità di allievi ufficiali e completano la ferma di leva nella categoria di governo del ruolo servizi dell'Aeronautica, col grado raggiunto; essi possono, però, a domanda, con esclusione dei dimessi per motivi disciplinari, previa rinuncia al grado raggiunto, partecipare, in relazione al titolo di studio posseduto, ad uno dei corsi indetti per

allievi ufficiali di complemento dell'Aeronautica di ruoli diversi da quello naviganti.

In tal caso i dimessi possono essere inviati in licenza straordinaria senza assegni, in attesa di essere avviati ai corsi allievi ufficiali anzidetti.

Il periodo di tempo trascorso alle armi in qualità di allievo ufficiale pilota di complemento è considerato utile agli effetti del compimento della ferma di leva.

Coloro che intendano concorrere alla ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento dell'Esercito possono, a loro domanda e previa rinuncia al grado raggiunto, essere messi a disposizione dei distretti militari.

#### ART. 8.

Al compimento della ferma di anni dodici gli ufficiali di complemento dell'arma Aeronautica, ruolo naviganti, reclutati a norma della presente legge, sono collocati in congedo illimitato.

Per i primi dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge gli ufficiali piloti che abbiano trascorso alle armi almeno otto anni dall'inizio della ferma, possono chiedere di essere collocati in congedo illimitato prima del compimento della ferma stessa, per le esigenze dell'aviazione civile.

Sulla domanda decide il Ministro della difesa.

#### ART. 9.

Il Ministro della difesa, nei primi dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge, può prosciogliere, a domanda, dalla ferma contratta ai sensi dell'articolo 5, per le esigenze dell'aviazione civile, allievi che abbiano conseguito il brevetto di pilota d'aeroplano. I predetti allievi, ove non abbiano già ottemperato agli obblighi di leva, sono tenuti ad adempiere tali obblighi.

## ART. 10.

Gli ufficiali di complemento dell'Esercito ammessi alle ferme e rafferme volontarie previste dalle leggi in vigore, che acquisiscono la specializzazione di pilota di aeroplano o di pilota di elicottero, debbono vincolarsi ad una ferma volontaria di anni dodici a decorrere dalla data di ammissione al corso di specializzazione per il conseguimento del relativo brevetto di pilotaggio.

Nei primi dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge gli ufficiali di cui al precedente comma, che abbiano compiuto almeno otto anni della ferma contratta, possono chiedere di essere collocati in congedo illimitato prima del compimento della ferma stessa, per le esigenze dell'aviazione civile.

Sulla domanda decide il Ministro della difesa.

Gli ufficiali di complemento dell'Esercito che non portino a termine o non superino i corsi di specializzazione per il conseguimento del brevetto di pilota di aereo o di pilota di elicottero sono prosciolti dalla ferma di anni dodici, salvo l'obbligo di completare la ferma cui fossero precedentemente vincolati.

## ART. 11.

L'articolo 2 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, concernente il reclutamento degli ufficiali piloti di complemento della Marina, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali ammessi ai corsi di pilotaggio aereo devono, all'atto dell'ammissione, vincolarsi ad una ferma volontaria di anni dodici decorrente dalla data d'inizio dei corsi stessi. In tale ferma sono commutate le ferme e rafferme alle quali gli ufficiali di complemento in servizio

temporaneo siano vincolati ai sensi delle leggi in vigore ».

L'articolo 4 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali di complemento che non portino a termine o non superino i corsi di pilotaggio aereo per il conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano sono prosciolti dalla ferma di anni dodici, salvo l'obbligo di completare la ferma o la rafferma cui fossero precedentemente vincolati ».

Gli articoli 5 e 6 della stessa legge sono abrogati.

#### ART. 12.

Nei primi dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge gli ufficiali piloti di complemento della Marina che abbiano compiuto almeno 8 anni della ferma di anni dodici, possono chiedere di essere collocati in congedo illimitato prima del termine della ferma stessa, per le esigenze dell'aviazione civile.

Sulla domanda decide il Ministro della difesa.

#### ART. 13.

Agli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, collocati in congedo illimitato al termine della ferma di anni dodici, ovvero prima in base a quanto stabilito dagli articoli 8 secondo comma, 10 secondo comma e 12 della presente legge, è corrisposto un premio di congedamento.

Tale premio spetta nelle misure sottoindicate per ogni semestre di servizio prestato posteriormente al compimento del quindicesimo mese di ferma, per il quale

si sia percepita l'indennità mensile di aeronavigazione:

1) lire 350.000, per gli ufficiali che abbiano completato la ferma di anni dodici;

2) lire 275.000, per gli ufficiali che abbiano prestato un periodo di ferma inferiore a dodici anni ma superiore a dieci;

3) lire 200.000, per gli ufficiali che abbiano prestato un periodo di ferma pari o inferiore a dieci anni.

Il premio è corrisposto nella misura di L. 100.000 a semestre agli ufficiali che ottengano il passaggio in servizio permanente effettivo ai sensi del successivo articolo 20.

Il semestre è considerato come intero quando sia stato prestato servizio per almeno tre mesi.

#### ART. 14.

Il premio di cui all'articolo 13 è corrisposto, in relazione alla durata del servizio prestato, anche agli ufficiali piloti di complemento dell'esercito, della marina e dell'aeronautica che siano stati prosciolti dalla ferma per motivi psicofisici e nel caso contemplato nel secondo comma del successivo articolo 15.

In caso di morte, la somma corrispondente al premio di congedamento, è corrisposta agli eredi aventi diritto per la parte maturata.

Il premio di congedamento non compete agli ufficiali, o ai loro eredi, che abbiano conseguito il titolo alla pensione privilegiata, o vengano ad acquisire diritto alla pensione ordinaria, al termine della ferma, in base alle vigenti norme.

#### ART. 15.

Il Ministro della difesa, sentita la commissione ordinaria di avanzamento, può



disporre il collocamento in congedo illimitato, prima del compimento della ferma contratta, degli ufficiali piloti di complemento dell'Ésercito, della Marina e dell'Aeronautica, reclutati a norma della presente legge, per gravi infrazioni disciplinari, per insufficienti prestazioni operative, ovvero per scarso rendimento tecnico-professionale. In tal caso all'ufficiale non è corrisposto alcun premio di congedamento.

Al verificarsi delle circostanze sopra indicate, su proposta della commissione ordinaria di avanzamento, può essere disposto dal Ministro della difesa, tenuto conto della minore rilevanza dei fatti, anziché il provvedimento di congedo illimitato, la riduzione del premio di congedamento in ragione del 30 per cento per l'intero periodo di servizio o per parte di esso.

Gli ufficiali di complemento dell'arma Aeronautica, ruolo naviganti, reclutati a norma della presente legge che per qualsiasi motivo siano esonerati dal pilotaggio vengono trasferiti, con il proprio grado e anzianità, nel ruolo servizi dell'arma Aeronautica. Qualora abbiano trascorso alle armi almeno un periodo di tempo corrispondente alla ferma di leva, essi sono collocati in congedo illimitato.

#### ART. 16.

Gli ufficiali piloti di complemento dell'Ésercito, della Marina e dell'Aeronautica, provenienti dai corsi di pilotaggio istituiti prima della data di entrata in vigore della presente legge, se ancora alle armi alla data predetta, possono chiedere, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di assumere la ferma di anni dodici decorrente dalla data in cui vennero avviati ai corsi di pilotaggio aereo.

In tal caso si applicano agli ufficiali suddetti le norme di cui agli articoli 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 19 della presente legge. Il premio è determinato in relazione al periodo di servizio complessivamente prestato dalla data di decorrenza della

ferma, ma il numero dei semestri utili per la corresponsione del premio stesso sulla base delle misure previste dal precedente articolo 11 è computato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Agli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, trattenuti in servizio o reclutati ai sensi delle leggi 28 marzo 1968, n. 371, 21 febbraio 1963, n. 249, e 21 maggio 1960, n. 556, che chiedano ed ottengano di commutare la ferma contratta in quella di anni dodici, il premio di congedamento nelle misure previste dal precedente articolo 13 è corrisposto al termine della nuova ferma assunta, secondo i criteri stabiliti nel precedente comma secondo. Per il periodo precedente alla data di entrata in vigore della presente legge il premio di congedamento è liquidato nella misura e secondo le modalità previste rispettivamente dall'articolo 3 della legge 28 marzo 1968, n. 371, dall'articolo 6 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, e dall'articolo 9 della legge 21 maggio 1960, n. 556.

Agli ufficiali piloti di complemento della Marina e dell'Aeronautica reclutati ai sensi della legge 21 febbraio 1963, n. 249, e della legge 21 maggio 1960, n. 556, che non chiedano o non ottengano di assumere la ferma prevista dalla presente legge, il premio di congedamento è corrisposto secondo le modalità contemplate rispettivamente dagli articoli 6 e 9 delle leggi suddette.

#### ART. 17.

Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito e dell'Aeronautica reclutati in base alla presente legge che, per ciascun esercizio finanziario, può essere mantenuto in servizio, è determinato annualmente con la legge di bilancio.

Restano ferme le disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge 21 febbraio

1963, n. 249, per quanto concerne il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento della Marina.

ART. 18.

In favore degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica congedati alla scadenza della ferma prevista dalla presente legge, ovvero prosciolti da tale ferma senza aver acquisito diritto a pensione normale per anzianità di servizio, si provvede, all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo periodo di servizio prestato, alla costituzione, a cura dell'amministrazione, della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione. L'importo dei contributi a carico del militare è trattenuto sul premio di congedamento eventualmente spettante; la parte eccedente rimane a carico dello Stato.

ART. 19.

Agli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, vincolati alla ferma di anni dodici, possono essere fatti acquisire nel corso della ferma nell'ambito dei velivoli militari sui quali hanno conseguito l'abilitazione, i titoli e la preparazione necessari per il conseguimento dei brevetti e delle abilitazioni richiesti per l'impiego quale pilota professionista nell'ambito delle attività dell'aviazione civile. I brevetti e le abilitazioni possono essere conseguiti anche durante il periodo di servizio militare.

Nel caso di collocamento in congedo illimitato, prima del compimento della ferma di anni dodici, degli ufficiali piloti di complemento per le esigenze dell'aviazione civile, ai sensi degli articoli 8, 10 e

12 della presente legge, le compagnie di navigazione aerea che utilizzano detti ufficiali sono tenute a rimborsare all'erario, con riassegnazione al bilancio della difesa, da disporsi con decreto del Ministro del tesoro, le spese sostenute per far conseguire ai medesimi il brevetto di pilota d'aeroplano, nella misura pari a tanti dodicesimi per quanti sono gli anni di anticipato collocamento in congedo illimitato, nonché, per l'intero loro importo, le spese eventualmente sostenute, ai sensi del precedente comma, per far conseguire agli interessati la preparazione necessaria per l'impiego quali piloti professionisti nell'aviazione civile.

Le suddette compagnie devono altresì rimborsare, analogamente a quanto previsto dal precedente secondo comma, lo intero ammontare delle spese sostenute per far conseguire il brevetto di pilota d'aeroplano agli allievi dei corsi di pilotaggio aereo nel caso di proscioglimento della ferma contratta per le esigenze dell'aviazione civile, ai sensi dell'articolo 9 della presente legge.

ART. 20.

E data facoltà al Ministro della difesa di bandire annualmente distinti concorsi per titoli per il reclutamento di capitani in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, di tenenti di vascello in servizio permanente del ruolo speciale del corpo di stato maggiore e di capitani in servizio permanente dell'arma Aeronautica, ruolo naviganti speciale, per il numero di posti che verrà stabilito nei bandi di concorso; detto numero non può superare le vacanze esistenti alla data del bando stesso nell'organico dei capitani e dei tenenti di vascello, maggiorati sino ad un massimo di un quindicesimo del rispettivo organico. Gli ufficiali reclutati mediante i predetti concorsi, se eccedenti il numero delle vacanze, sono immessi nei relativi ruoli in soprannumero agli organici.

Le eventuali eccedenze non sono computate ai fini dei reclutamenti da effettuare in via ordinaria e per i suddetti ruoli

e sono assorbite con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle di cui alla lettera *a*) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni. Ai singoli concorsi possono partecipare, a seconda della forza armata di appartenenza, gli ufficiali di complemento vincolati alla ferma di anni dodici che siano in possesso dei requisiti prescritti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente e che abbiano compiuto, alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda, undici anni di servizio, decorrenti dall'inizio della ferma.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate con decreto del Ministro della difesa e sono composte come segue:

1) per l'Esercito da:

*a*) un ufficiale generale proveniente dai ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio di grado non inferiore a generale di brigata - presidente;

*b*) due ufficiali dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio di grado non inferiore a tenente colonnello - membri;

*c*) un impiegato della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione, segretario senza diritto di voto;

2) per la Marina da:

*a*) un ufficiale di stato maggiore di grado non inferiore a contrammiraglio - presidente;

*b*) due ufficiali di stato maggiore di grado non inferiore a capitano di fregata - membri;

*c*) un impiegato della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione, segretario senza diritto di voto;

3) per l'Aeronautica da:

*a*) un ufficiale dell'arma aeronautica, ruolo naviganti, di grado non inferiore a generale di brigata aerea - presidente;

b) due ufficiali dell'arma Aeronautica, ruolo naviganti normale, di grado non inferiore a tenente colonnello — membri;

c) un impiegato della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione, segretario senza diritto di voto.

I titoli da valutare, che devono essere posseduti alla data del bando di concorso, sono i seguenti:

A) titoli relativi alle qualità militari e professionali;

B) ogni altro titolo, ricompensa e benemerenzia risultante dallo stato di servizio, dal libretto personale, dalla pratica personale o dai documenti presentati dai concorrenti tra quelli indicati nel bando di concorso.

Per la valutazione dei titoli sopra indicati è assegnato un massimo di 45 punti, ripartiti nel modo seguente:

1) 30 punti per i titoli di cui alla lettera a);

2) 15 punti per i titoli di cui alla lettera b).

Coloro che non abbiano riportato almeno 15 punti per i titoli di cui alla lettera A) del terzo comma del presente articolo sono dichiarati non idonei.

Ogni componente la commissione giudicatrice può disporre, per ciascuno dei titoli di cui alle precedenti lettere a) e b), soltanto di un terzo del punteggio massimo stabilito per ciascuna categoria dei titoli stessi.

La graduatoria del concorso è formata in base al punteggio risultante dalla valutazione dei titoli di cui ai precedenti commi.

Gli ufficiali idonei che nella graduatoria siano compresi nel numero dei posti messi a concorso per ciascun ruolo sono dichiarati vincitori del concorso stesso e nominati, rispettivamente, capitani in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle armi di fante-

ria, cavalleria, artiglieria e genio, tenenti di vascello in servizio permanente effettivo, ruolo speciale del Corpo di stato maggiore, capitani in servizio permanente effettivo dell'arma Aeronautica, ruolo naviganti speciale.

I vincitori del concorso assumono una anzianità assoluta pari a quella posseduta nel grado di capitano o di tenente di vascello alla data del decreto di nomina in servizio permanente effettivo diminuita di due anni, e prendono posto nei rispettivi ruoli speciali, in relazione a detta anzianità assoluta, nell'ordine della graduatoria del concorso, dopo l'ultimo parigrado avente la stessa anzianità assoluta.

I servizi precedentemente prestati dagli ufficiali reclutati nel servizio permanente a norma del presente articolo possono essere riscattati, a domanda degli interessati, ai fini della liquidazione della indennità di buonuscita ENPAS e dell'indennità supplementare delle casse ufficiali.

#### ART. 21.

Agli ufficiali di cui alla presente legge si applicano le norme previste dagli articoli 43, 44, 45, 46 e 47 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

#### ART. 22.

La legge 21 maggio 1960, n. 556, è abrogata.

### TITOLO III

#### ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI FERMA AI SOTTUFFICIALI PILOTI

#### ART. 23.

Ai fini dell'applicazione degli articoli 28, quinto comma, 33, secondo comma, 34 e 40, primo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, le norme previste per i ruoli speciali devono intendersi estese anche al Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, ed al Corpo di Commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.

## TITOLO IV

## ESTENSIONE, PROROGA ED INTEGRAZIONE DI ALCUNE NORME DELLA LEGGE 20 SETTEMBRE 1980, N. 574

## ART. 24.

Sono prorogati fino al 31 dicembre 1985:

a) la validità del quadro IV - ruolo del Corpo tecnico riportato all'allegato B, indicata nel secondo comma dell'articolo 13 della legge 20 settembre 1980, n. 574;

b) i limiti di età per la cessazione dal servizio dei maggiori, capitani e subalterni e gradi corrispondenti di ciascun ruolo normale, speciale ed a esaurimento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica come stabiliti al primo comma dell'articolo 33 della legge 20 settembre 1980, n. 574;

c) le norme previste dagli articoli 28, 29 e 30 della legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti l'avanzamento degli ufficiali di taluni ruoli dell'esercito, della marina e dell'aeronautica.

L'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è sostituito dal seguente:

« Per l'anno 1985:

a) l'aliquota di valutazione dei tenenti colonnelli in SPE del Corpo tecnico è pari a 1/13 dei tenenti colonnelli non ancora valutati e dei maggiori in ruolo al 31 dicembre 1984. Per lo stesso anno il numero delle promozioni al grado superiore è stabilito in 13 unità, fermi restando i contingenti massimi di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804;

b) l'avanzamento dei maggiori in SPE del Corpo tecnico ha luogo ad anzianità. Essi sono valutati dopo che abbiano compiuto tre anni di permanenza nel grado e, se idonei, sono promossi con anzianità corrispondente al compimento di quattro anni di permanenza nel grado;



c) l'avanzamento dei capitani ha luogo ad anzianità. Essi sono valutati dopo che abbiano compiuto sei anni di permanenza nel grado e, se idonei, sono promossi con anzianità corrispondente al compimento di sette anni di permanenza nel grado.

I periodi minimi di attribuzioni specifiche richiesti per l'avanzamento degli ufficiali di cui al presente comma sono quelli indicati nel quadro IV - ruolo del Corpo tecnico, riportato nell'allegato B della presente legge. Il periodo di attribuzioni specifiche previsto per il grado di capitano può essere compiuto per la metà nel grado di maggiore. Le aliquote di valutazione dei tenenti colonnelli, dei maggiori e dei capitani in SPE del Corpo tecnico vengono determinate alla data del 1° gennaio 1985 ».

#### ART. 25.

Le riduzioni di anzianità previste dal quarto comma degli articoli 28, 29 e 30 della legge 20 settembre 1980, n. 574, rispetto ai diciotto ed ai ventidue anni di servizio richiesti per la promozione, rispettivamente, a maggiore ed a tenente colonnello o gradi corrispondenti, sono ridotte per una sola volta, nel periodo transitorio dal 1981 al 1985, per l'avanzamento ai gradi di maggiore o di tenente colonnello o gradi corrispondenti, nella misura di un anno ogni tre anni di servizio comunque prestati nella categoria dei sottufficiali fino ad un massimo di tre anni. Restano ferme le modalità di applicazione previste nel suddetto quarto comma degli articoli 28, 29 e 30 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

#### ART. 26.

All'articolo 19 della legge 20 settembre 1980, n. 574 è aggiunto il seguente comma:

« Per i sottotenenti, già in servizio alla data del 9 ottobre 1980, reclutati dai giovani che abbiano sostenuto con esito

favorevole gli esami nelle materie obbligatorie dei primi quattro anni del corso di studi delle facoltà di ingegneria e che siano stati ammessi, mediante concorso per titoli, alla frequenza del corso straordinario di durata non inferiore ad un anno in svolgimento presso la scuola di applicazione, si applicano le norme precedentemente in vigore per la promozione al grado di tenente ».

All'articolo 30 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è aggiunto, dopo l'ultimo comma, il seguente:

« Gli ufficiali che, in mancanza del titolo di studio, abbiano prodotto domanda di rinuncia a sostenere gli esami obbligatori per l'avanzamento di cui all'articolo 38 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, possono, in deroga all'articolo 41 della precitata legge, essere riammessi a domanda a sostenere i prescritti esami.

Le domande di cui al precedente comma dovranno essere presentate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ».

#### ART. 27.

All'articolo 16 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è aggiunto il seguente comma:

« I colonnelli del corpo tecnico ivi trasferiti in applicazione del presente articolo, qualora entro il 31 dicembre 1985 siano raggiunti dal limite di età senza poter essere valutati ai fini dell'avanzamento almeno una volta — ma che lo sarebbero stati nel servizio tecnico di provenienza, in quanto compresi nelle aliquote di valutazione determinate in applicazione delle norme precedenti all'entrata in vigore della presente legge — vengono comunque inclusi nell'aliquota di avanzamento determinata per l'anno in cui essi sono raggiunti dal limite di età ».

**ART. 28.**

Dopo il secondo comma dell'articolo 30 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è aggiunto il seguente comma:

« I maggiori scavalcati nella promozione al grado superiore da pari grado meno anziani in ruolo che sono stati promossi in precedenza al grado superiore in quanto hanno maturato per primi il requisito di 22 anni di servizio richiesto per l'avanzamento, acquisiscono nel grado di tenente colonnello, ai soli fini giuridici, un'anzianità di grado che li ricollochi nella posizione di ruolo relativa già posseduta nel grado di maggiore ».

**ART. 29.**

All'articolo 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574 è aggiunto il seguente comma:

« Dal 1° luglio 1983 i generali e gradi corrispondenti che abbiano ricoperto la carica di capo di un corpo dell'esercito, della marina e dell'aeronautica sono promossi al grado superiore, anche se il grado non è previsto nel ruolo di appartenenza, il giorno prima del raggiungimento del limite di età previsto dalla legge per il collocamento in quiescenza ».

**ART. 30.**

Il primo comma dell'articolo 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è sostituito dal seguente:

« Agli ufficiali vincolati alle ferme biennali di cui al precedente articolo 37 può essere riservato fino all'80 per cento dei posti messi a concorso per l'arma dei carabinieri, per i ruoli speciali di ciascuna forza armata, per i corpi automobilistico, di amministrazione e di sussistenza dell'esercito e per il ruolo servizi dell'arma aeronautica e, nei concorsi a nomina diretta ad ufficiale, per i ruoli di ciascuna forza armata per i quali l'immissione è subordinata al possesso di un diploma di laurea. I posti riservati non coperti sono portati in aumento di quelli previsti per i partecipanti al concorso a diverso titolo ».

**ART. 31.**

Con i limiti di carriera e di grado e le condizioni di avanzamento previste dalla legge 20 settembre 1980, n. 574 e dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e sue modificazioni ed integrazioni, i ruoli ad esaurimento assumono la denominazione di ruoli speciali aggiunti in servizio permanente ad esaurimento cessando di appartenere al titolo V della legge n. 1137 del 1955.

Gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali speciali hanno la precedenza, per ciò che riguarda il diritto al comando, sugli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale aggiunto ad esaurimento di grado uguale.

Agli ufficiali dei ruoli speciali aggiunti in servizio permanente ad esaurimento si applicano le norme giuridiche previste per il personale in SPE.

**ART. 32.**

L'articolo 46 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali di grado inferiore a tenente colonnello dei ruoli normali e speciali e quelli dei ruoli ad esaurimento istituiti dalla presente legge, giudicati non idonei all'avanzamento, sono nuovamente valutati dopo che sia trascorso un anno dalla data sotto la quale fu pronunciato il giudizio di non idoneità e, se idonei ed iscritti in quadro di avanzamento, sono promossi con anzianità di un anno posteriore a quella che avrebbero conseguito qualora fossero stati iscritti in quadro di avanzamento nella precedente valutazione. Se giudicati ancora non idonei, i predetti ufficiali non sono più valutati e permangono in servizio fino al limite di età previsto dal grado rivestito.

I benefici del presente articolo si applicano anche al personale in servizio che abbia già subito una sola valutazione e sia stato giudicato non idoneo. Nel caso in cui detto personale sia giudicato idoneo nella nuova valutazione e risulti iscritto in quadro di avanzamento, viene promosso

con anzianità di grado corrispondente al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, dopo i parigrado iscritti in quadro per detto anno ».

#### ART. 33.

L'ufficiale in servizio permanente e dei ruoli ad esaurimento, che si trovi in aspettativa per mandato parlamentare e che non ricopra le cariche di ministro o sottosegretario di Stato presso qualsiasi amministrazione, è normalmente incluso nelle aliquote di valutazione sulla base dell'anzianità di ruolo o di grado posseduta, è valutato e, se giudicato idoneo, è promosso al grado superiore.

Il personale di cui al precedente comma viene valutato prescindendo da corsi, esami, periodi di servizio, di comando e di attribuzioni specifiche previsti per l'avanzamento.

L'avanzamento dei predetti ufficiali è sempre considerato ad anzianità e le promozioni vengono comunque attribuite in soprannumero.

#### ART. 34.

All'articolo 54 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, come modificato dall'articolo 26 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è aggiunto il seguente comma:

« Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno altresì valore per gli ufficiali che, in conseguenza di procedimenti penali conclusi con sentenza definitiva di assoluzione con formula piena, non hanno potuto partecipare alle tre valutazioni previste dalla legge e conseguentemente si trovano in posizione di pretermessi ».

All'ultimo comma dell'articolo 49 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è aggiunta la seguente lettera:

« c) Nel caso in cui il provvedimento cautelativo della sospensiva abbia in-

interessato un comando, lo stesso comando gli deve essere assegnato alla prima assegnazione di comandi dopo la cessazione della causa impeditiva ».

#### ART. 35.

Gli ufficiali inferiori che, dichiarati non idonei all'avanzamento al grado di tenente, sono stati trasferiti nel complemento dal servizio permanente e sono trattenuti in servizio temporaneo fino all'assolvimento dell'intero periodo di ferma volontariamente contratta, possono chiedere, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di essere immessi nei ruoli ad esaurimento, con le modalità previste al quarto e quinto comma dell'articolo 36 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

L'ufficiale è trasferito in ruolo con il grado e l'anzianità posseduta fermi restando, nei suoi riguardi, gli obblighi di ferma precedentemente contratti.

#### ART. 36.

Ferme restando le condizioni più favorevoli che possono determinarsi con le leggi precedenti, per le promozioni attribuite e da attribuire negli anni dal 1981 al 1985, i periodi di anzianità di servizio permanente per la promozione ai gradi di maggiore e di tenente colonnello — di cui ai commi sesto e settimo dell'articolo 6 della legge 20 settembre 1980, n. 574 — per gli ufficiali dei corpi logistici per la cui nomina in SPE è richiesto il possesso del diploma di laurea, sono ridotti di due anni.

Nei confronti degli ufficiali reclutati dai laureati che, ai sensi del regio decreto 14 marzo 1938, n. 596 e successive modificazioni, abbiano compiuto da allievi un anno di corso presso l'Accademia militare, detti periodi di anzianità sono ridotti di anni tre.

In ogni caso gli ufficiali promossi in applicazione del presente articolo non possono assumere anzianità di grado anteriore alla data 1° gennaio 1981 e non possono comunque superare in ruolo ufficiali aventi uguale o maggiore anzianità di carriera in servizio permanente. Per gli ufficiali già promossi o già valutati alla data di entrata in vigore della presente legge restano valide le valutazioni già effettuate e viene soltanto modificata la data di promozione ai soli fini giuridici; per gli ufficiali ancora da valutare vengono determinate aliquote suppletive di valutazione e quadri suppletivi di avanzamento.

Le norme di cui al presente articolo sono estese in quanto applicabili agli ufficiali della marina e dell'aeronautica di cui rispettivamente agli articoli 24 e 25 della citata legge 20 settembre 1980, n. 574.